



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Cassazione mette i paletti. E dopo il 12 giugno molti dispositivi a rischio spegnimento

Autovelox, ricorsi più difficili Se per il verbale sono omologati serve la querela di falso

DI ENRICO SANTI

Anche se al momento tutti gli autovelox sono soltanto muniti del decreto di approvazione ministeriale e quindi per la Cassazione gli accertamenti sono illegittimi, l'automobilista non può proporre direttamente ricorso contro il verbale nel caso particolare in cui l'organo accertatore abbia dichiarato e attestato, falsamente, l'utilizzo di uno strumento omologato. In tale ipotesi, infatti, il conducente sanzionato può solo proporre querela di falso, altrimenti un eventuale ricorso sarebbe giudicato inammissibile. Lo afferma la Cassazione, seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025. Intanto si avvicina la data del 12 giugno 2025 imposta come scadenza per l'adeguamento dei misuratori di velocità al decreto interministeriale dell'11 aprile 2025; non è da escludere che, anche a seguito di ricognizione delle prefetture, molti dispositivi debbano essere disattivati.

Serve la querela di falso

Con l'ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025 la Suprema Corte, pur ribadendo che occorre l'omologazione ministeriale per l'autovelox, evidenzia che il ver-

bale di accertamento e contestazione che attesta l'omologazione del dispositivo ha fede privilegiata, controvertibile soltanto con il rimedio della querela di falso. Un eventuale ricorso per Cassazione è inammissibile in quanto l'attestazione dell'omologazione è insindacabile in sede di legittimità. Non è quindi sufficiente far leva sull'effettiva e reale mancanza di omologazione. La pronuncia apre la strada a due differenti scenari pratici. Se l'organo accertatore attesta correttamente nel verbale che il dispositivo è munito semplicemente dell'approvazione ministeriale, il giudizio del ricorso verterà sulla questione dell'effettiva mancanza di omologazione e l'agente di polizia stradale rischia soltanto di vedersi annullare il verbale, con l'eventuale soccombenza nelle spese. Se invece l'organo accertatore attesta, senza ragione, nel verbale che il dispositivo è munito dell'omologazione ministeriale, si pone in una posizione pericolosa sotto l'aspetto penale ma, d'altro lato, chi intende far valere la mancanza di omologazione deve proporre querela di falso, proprio per la



fede privilegiata di quanto attestato dal pubblico ufficiale.

La svolta con la sentenza n. 10505/2024

Nella stessa recente ordinanza n. 13997 del 26 maggio 2025, pur introducendo una considerazione innovativa per quanto attiene alla querela di falso, la Cassazione conferma in ogni caso l'orientamento espresso a partire dalla sentenza n. 10505 del 18 aprile 2024, con la quale, dopo le precedenti numerose oscillazioni giurisprudenziali, ha sancito in modo chiaro e perentorio che il dispositivo misuratore della velocità dei veicoli deve essere preventivamente omologato, stante il precetto dell'art. 142, c. 6, del codice della strada ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva. L'omologazione e l'approvazione ministeriale afferiscono in-

provazione, anzi li distingue nettamente.

Lo scontro con il Viminale

Negli anni scorsi, in particolare con i pareri dell'8 aprile 2020 e dell'11 novembre 2020, il Ministero dei trasporti ha espresso il parere secondo il quale la terminologia utilizzata dal legislatore porta a sostenere la totale complementarietà dei sistemi di approvazione e di omologazione. Più recentemente, inoltre, facendo leva sul parere dell'Avvocatura dello Stato del 18 dicembre 2024, il Ministero dei trasporti con la circolare prot. n. 995 del 23 gennaio 2025 ha ribadito che sono sostanzialmente omogenee e identiche le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione che dell'approvazione ministeriale. Infatti entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singo-

lo dispositivo prodotto e utilizzato su strada. Contro questa interpretazione, la Cassazione, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, ha affermato che non hanno alcuna valenza giuridica le circolari ministeriali che avallano una possibile equipollenza tra l'omologazione e l'approvazione, che non trova supporto in fonti primarie.

La scadenza del 12 giugno 2025

Intanto si avvicina la scadenza per l'adeguamento degli autovelox alle norme ministeriali per la collocazione e l'utilizzo. Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale del 11 aprile 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2024), i dispositivi di controllo per il rilevamento della velocità già installati prima del 12 giugno 2024 devono essere adeguati entro il 12 giugno 2025 e allineati alle modalità e prescrizioni previste dall'allegato A del decreto interministeriale. Lo scenario concreto è che dalla prossima settimana molti autovelox non possano restare attivi.

Supplemento a cura
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

NOTA ANCI SULLE NOVITÀ DEL DECRETO INFRASTRUTTURE

Incentivi per funzioni tecniche erogabili anche ai dirigenti

DI LUIGI OLIVERI

Incentivi per le funzioni tecniche erogabili anche ai dirigenti. Il d.l. 73/2025, denominato "infrastrutture", la cui legge di conversione è all'esame della Camera, risolve definitivamente il problema dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti e permette senza più alcun dubbio di liquidare loro gli incentivi.

Come spiega l'Anci nella propria nota, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto introduce "a regime" cioè definitivamente, "la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti, deroga prevista finora solo per le opere Pnrr".

Dopo 11 anni, cala, dunque, il sipario sulla scelta, di sapore un po' populista, operata dal d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, di escludere la dirigenza dall'incentivazione per le attività connesse con la gestio-

ne degli appalti. Una scelta, quella di oltre un decennio fa, poco comprensibile, visto che il finanziamento degli incentivi deriva dai quadri economici degli appalti, e comunque molto sofferta: negli anni, si è prodotta una foltoissima serie di pareri ed interpretazioni, con anche non poco contenzioso, sulla corretta applicazione della norma, la cui poca opportunità è stata dimostrata proprio con gli interventi connessi al Pnrr. Era apparso fuori luogo non spingere le già poche risorse tecniche qualificate nella p.a. a farsi interpreti dei tempi ristretti dei progetti, mediante gli incentivi.

Un primo tentativo di ripristinare gli incentivi per i dirigenti è stato compiuto con il "decreto correttivo" al codice dei contratti, il d.lgs 209/2024, che ha modificato l'articolo 45 del d.lgs 36/2023 sopprimendo l'espresso divieto, ivi inizialmente contenuto, di attribuire gli incentivi anche alla dirigenza. Il legislatore,

però, dimenticò un "particolare" fondamentale: disporre in modo esplicito la deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione della dirigenza, posto dal d.lgs 165/2001 e dalla contrattazione collettiva.

Lo studio dell'Anci sostiene la tesi che già col d.lgs 209/2024 la dirigenza poteva essere destinataria degli incentivi. A ben vedere, invece, si deve ritenere legittima l'erogazione degli incentivi solo a decorrere dalla vigenza del d.l. 73/2025, che, non a caso, integra il testo sempre dell'articolo 45 del d.lgs 36/2023, aggiungendo la previsione necessaria per superare l'onnicomprendività: "L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di di-

ritto pubblico". Il lavoro dell'Associazione dei comuni si completa ricordando, con richiami a pronunce dell'Anac, che gli incentivi riguardano tassativamente le sole attività previste dall'allegato I.10 al codice dei contratti e con una raccolta di pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che hanno chiarito, ad esempio, come non sia estensibile l'attribuzione degli incentivi ai dipendenti degli uffici del personale o ragioneria, mentre è possibile incentivare i dipendenti delle società in house. L'Anci prende posizione anche sulla modifica lessicale operata dal d.lgs 209/2024 in modifica dell'articolo 45, laddove ha sostituito i riferimenti ai "dipendenti" con quelli al "personale", evidenziando che "i destinatari degli incentivi non possono che essere unità di personale che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione".

© Riproduzione riservata